

**COMUNE DI FRAZZANO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

N.117 Reg.

del 14/11/2016

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio avverso atto di citazione per risarcimento danni – Tribunale di Patti.

L'anno **duemilasedici** il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 13,15 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LO SARDO Antonino	VICE SINDACO		X
3. IMBROSCI' Marco	Assessore	X	
4. CASTROVINCI Marzia	Assessore	X	
5. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe	Assessore	X	

PRESIEDE il Sindaco Dott.Ing. Gino Di Pane

Risultano assenti: Gli Assessori Sigg.: Lo Sardo Antonino (giustificato)

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dall'Area Amministrativa che integralmente si riporta:

Oggetto: Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio avverso atto di citazione per risarcimento danni – Tribunale Di Patti.

PREMESSO che è stato notificato l'atto di citazione per risarcimento danni da parte dell'Avv. Benvegna, nei confronti del Comune di Frazzanò presso il Tribunale di Patti di, prot. n. 2605/2016 per il mancato adempimento emesso con ordinanza esecutiva n. 465/2015 R.G.E. ;

CHE precedentemente con atto di pignoramento c/o terzi del 02/03/2016 notificato al Comune di Frazzanò il 21/03/2016 l'Avv.to Eugenio Antonino Benvegna ha intrapreso azione di espropriazione mobiliare per il recupero coattivo di € 3.962,25 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Patti, Giudice dell'esecuzione mobiliare in data 17.07.2015, depositata in pari data, a definizione della procedura esecutiva iscritta al n. 465/2015 R.G.E. (New Eco s.r.l./A.T.O. ME1 Spa in liquidazione), **CHE** avverso tale pignoramento si era proposta opposizione in quanto le somme erano state liquidate e per tanto non erano dovute.

CHE la non costituzione in giudizio comporterebbe un grave danno all'ente in quanto le somme non sono dovute;

RITENUTO, pertanto, costituirsi in giudizio contro l'atto di citazione per risarcimento danni – prot. n. 2605/2016 presso il Tribunale di Patti ;

ATTESO che lo studio legale Cinnera Salvatore con studio a S.Agata di Militello (Me), si è reso disponibile all'incarico per una somma di €1000,00 onnicomprensivi, inclusi Iva, Cassa per competenze professionali e rimborso spese forfettarie, nonché spese vive;

VISTO il titolo III, capo 2, del libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art 2230, sulla prestazione d'opera intellettuale;

VISTO il comma 9, dell'art. 1, del Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 e ritenuto che, non trattandosi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico de quo non è sottoposto alle limitazioni nella normativa in questione previste.

VISTO il nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016;

VISTO che, per quanto il conferimento di incarichi legali sia tra i contratti esclusi dall'applicazione del codice (Art 17), gli stessi sono da considerarsi prestazioni di servizi e quindi occorre conformarsi ai criteri di cui all'art 4 dello stesso decreto con l'adozione di apposite procedure per l'individuazione dei legali da nominare;

RITENUTO nelle more dell'adozione di apposito regolamento, di dover procedere all'affidamento del presente incarico ad un avvocato di fiducia, individuando l'avv. Cinnera Salvatore che già conosce la vicenda avendola studiata;

DI FISSARE un congruo compenso pari ad €1000,00 onnicomprensivi, inclusi Iva, Cassa per competenze professionali e rimborso spese forfettarie, nonché spese vive;

VISTI l'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, al punto 5.2 lettera g), relativamente al conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo, prevede che gli impegni sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

IN SEDE di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l'obbligazione non è esigibile si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale

AL FINE di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stata impegnata la spesa e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura della spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-


impùtazione delle entrate e delle spese re-imputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.;

IN SEDE di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell' assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile

PROPONE

1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;
2. **DI AUTORIZZARE** il conferimento di incarico legale , all'avvocato Cinnera Salvatore con studio in Sant Agata di Militello per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione citato in premessa;
3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di disciplinare di incarico;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a stare e resistere in giudizio dando mandato allo stesso, quale legale rappresentante dell'Ente, di sottoscrivere apposito mandato "ad litem" necessario a dare attuazione al presente deliberato nonché a tutti gli atti necessari;
5. **DI DARE ATTO** che al professionista incaricato spetterà il compenso pari ad € 1000,00 onnicomprensivi, inclusi IVA, Cassa per competenze professionali e rimborso spese forfettarie nonché spese vive;
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa di impegnare, con proprio ed apposito atto, la spesa di cui sopra sul Bilancio autorizzatorio 2016 in ottemperanza alle disposizioni afferenti all'armonizzazione contabile sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile Area Amministrativa e contabile l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato, ivi compreso il monitoraggio della stipula del disciplinare d'incarico con il professionista incaricato.

IL PROPONENTE



COMUNE DI FRAZZANO' (Prov.di Messina)

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente proposta di delibera, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 14-11-2016

Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 14-11-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
dr. Antonio Mileti

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
253	14/11/2016	€.1.000,00	10120801	2016

Data 14-11-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
dr. Antonio Mileti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 14-11-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
dr. Antonio Mileti

COMUNE DI FRAZZANO'

Convenzione di consulenza per la costituzione o resistenza in giudizio. Disciplinare d'incarico legale.

Il sottoscritto _____, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. _____, del _____, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

all'Avvocato(in seguito, per brevità chiamato incaricato), c.f....., nato aed ivi residente in....., iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di
L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il comune contrapposto..... A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo procedimento monitorio. Per gli ulteriori ed eventuali giudizi e gradi della procedura, l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai

sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.

6. Per l'espletamento del presente incarico le parti pattuiscono il compenso complessivo di**compreso di spese, IVA e CPA.**

Tale compenso è stato determinato, in applicazione dell'art. 9 comma 4 del d.l. 24.1.2012, n.1 convertito nella legge 24.3.2012, n.27, nonché del D.M.54/ 2014, sulla scorta del preventivo di massima presentato dal professionista in data....., che si allega alla presente scrittura privata, il cui importo è stato abbattuto, su accordo delle parti, nella minore somma sopra indicata.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui il Giudice adito nella liquidazione delle spese di lite a favore del Comune di Frazzanò, dovesse riconoscere una somma superiore a quella sopra concordata, il professionista incaricato avrà diritto al maggiore compenso nei limiti risultanti dalla predetta liquidazione giudiziaria.

7 Nelle ipotesi in cui, in base al concreto svolgimento del procedimento giurisdizionale, il professionista dovesse effettuare attività e prestazioni non previste nel preventivo di massima di cui al precedente articolo, egli è tenuto a comunicarlo tempestivamente al comune e, comunque, entro il 15 novembre dell'anno in cui si è verificato il fatto da cui scaturisce il maggior esborso. In tal caso, si provvederà a rinegoziare il compenso professionale e l'ufficio provvederà all'integrazione dell'impegno di spesa entro la fine dell'esercizio finanziario.

8. Il professionista dichiara di aver stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e si obbliga a comunicare entro 10 giorni dalla stipula del presente atto gli estremi della polizza ed il relativo massimale, trasmettendone copia.

9. Il pagamento del compenso pattuito con il professionista, avverrà in due soluzioni, di cui una in acconto, pari a €. _____, ed una a saldo. Salvo un terzo pagamento qualora la liquidazione delle spese di lite a favore del Comune di Frazzanò, dovesse risultare superiore al compenso sopra concordato.

10. L'incarico si intende esaurito in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

11. Per poter procedere alla liquidazione del compenso dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c., con l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. Resta comunque salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al successivo punto 12.

12. Il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

13. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

14. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

18. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

19. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

FRAZZANO', li _____

PER IL COMUNE DI FRAZZANO'

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 8) e 12).

PER IL COMUNE DI FRAZZANO'

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (all."A")
 - Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole (all."A")
- VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza del prosieguo degli adempimenti, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n.44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Dott.Ing.Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Giuseppe Miracola Giuliano

Il Segretario Comunale

F.to Dott.Agostina Monia Lenzo

X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li, 14/11/2016

Il Segretario Comunale :F.to Dott. Agostina Monia Lenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, dal 14/11/2016 Al _____ Reg.N. _____
Frazzanò, li _____	
Il Responsabile F.to C.Parrinelli	il Segretario Comunale F.to Dott. A.Monia Lenzo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, LR n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12,comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò, li 14/11/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Agostina Monia Lenzo
